

**AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA CONTROLLO PASSEGGERI, BAGAGLI A MANO, BAGAGLI DA STIVA E MERCI NELL'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO**

(Il presente schema di contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella busta n.1, pena l' esclusione)

L'anno duemiladieci il giorno __ del mese di _____ in Trapani, negli uffici amministrativi della AIRGEST S.p.A. Società di gestione degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto di Trapani, presso l'Aeroporto Civile V.Florio di Trapani Birgi

TRA

La AIRGEST S.p.A. Società di gestione degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto civile di Trapani Birgi(di seguito denominata Airgest), con sede legale in Aeroporto Civile V. Florio 91020 Trapani Birgi, con capitale sociale di €4.179.156,80 codice fiscale e partita IVA n. 01613650819, rappresentata dal Dr. Salvatore Ombra, Presidente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Legale Rappresentante della AIRGEST

E

L'Impresa _____ (di seguito denominata Impresa), rappresentata da _____, nato a _____ il __/__/__, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale dell'Impresa con sede legale in via _____, __ – CAP _____ – _____ (___), iscritta al Registro delle imprese di _____ con numero di Repertorio Economico Amministrativo _____ ed avente numero di codice fiscale e partita IVA n° _____.

PREMESSO

- a) che la Committente ha indetto una gara, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, per l'affidamento dei servizi in oggetto con Bando pubblicato sulla GURI n.75 del 02 lug. 2010 ed inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'UE in data 28 giu. 10 nonché con avviso pubblicato sui quotidianie sul sito Internet WWW.AIRGEST.IT;
 - b) che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno 01.09.2010, giusto verbale redatto dalla commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione appaltante;
 - c) che è risultato aggiudicatario.
- Tanto premesso si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto disciplina l'esecuzione del servizio di sicurezza e controllo di passeggeri, del bagaglio a mano e da stiva, delle merci, nonché degli eventuali ulteriori servizi di sicurezza che dovessero essere richiesti dal committente fra quelli ricadenti negli artt. 2 e 3 del D.M. 85/99, secondo le modalità specificate nel successivo art. 2. Il servizio in questione, deve essere svolto nell'ambito dell'aeroporto " V. Florio" di Trapani Birgi. L'affidatario dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l'impresa esecutrice a seguito dell'eventuale chiusura al traffico aereo civile dell'aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell'attività aerea civile dell'aeroporto stesso.

Art. 2 – Modalità

Tutte le operazioni di controllo dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure di cui al P.N.S. (Piano Nazionale di Sicurezza), così come esse vengono elaborate dal C.I.S.A. ed in accordo alle disposizioni locali emesse dagli organi preposti. A titolo esemplificativo e non esaustivo le operazioni di controllo dovranno

svolgersi secondo le specifiche schede che attengono i: -controlli manuali passeggeri, bagagli e merci, posta e plichi corriere espresso; -controlli passeggeri con apparecchiature AMD o similari, Rx e rilevatori di esplosivi; -controlli bagagli a mano con apparecchi Rx e rilevatori di esplosivi, Tip; -controlli bagagli da stiva con apparecchi Rx, Peds, Eds, Edds, analizzatori esplosivi chimici e carrello antideflagrante.

Art. 3 – Disposizioni generali

L'impresa di sicurezza affidataria dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

-gli addetti ai controlli di sicurezza dovranno essere dotati tutti della medesima uniforme approvata con decreto prefettizio ed, inoltre, dovranno portare bene in vista, una targhetta con le proprie generalità e l'indicazione del servizio espletato;

-è richiesto all'impresa di sicurezza la comunicazione del nominativo del direttore tecnico;

-l'impresa di sicurezza, nella persona del proprio responsabile in turno, provvederà giornalmente alla compilazione di un registro sul quale dovrà essere riportato ogni inconsueto accadimento relativo ad episodi, passeggeri, beni e funzionalità delle macchine. La fotocopia della pagina compilata dovrà essere trasmessa, ogni giorno, alla funzione responsabile Airgest ed il registro dovrà essere a disposizione per ogni verifica che sia ritenuta necessaria da parte degli organi di controllo;

-l'impresa di sicurezza è inoltre tenuta a documentare con apposito registro delle presenze per ogni turno, ad ogni richiesta del committente, la turnazione in essere per ogni postazione;

-su richiesta della funzione responsabile Airgest, entro un tempo massimo di minuti **120**, dovrà essere reso disponibile personale aggiuntivo per sopperire ad eventuali necessità imprevedute e sopraggiunte;

-le operazioni di controllo dovranno essere svolte in modo che i tempi di attesa dei passeggeri siano minimizzati, mantenendo sempre adeguati livelli di sicurezza nelle forniture dei servizi contrattualizzati;

-l'impresa dovrà garantire, in qualità di operatore privato aeroportuale, piena conformità agli obblighi previsti dall'art 705 Cod. della Navigazione.

Art. 4 – Durata

L'inizio effettivo del servizio sarà subordinato all'accertamento da parte della competente autorità del possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B del D.M. 29.01.1999 n. 85, secondo le modalità previste dal D.M. 23.02.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e della Circolare ENAC apt. 06 del 20.03.2000. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, le autorità competenti non dovessero formalizzare all'Airgest SpA l'atto di concessione per l'espletamento del servizio di sicurezza, la stessa non avrà responsabilità alcuna, e nei suoi confronti non potrà essere avanzata nessuna pretesa risarcitoria o nessun diritto. L'affidamento avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del verbale di affidamento e d'inizio dell'attività operativa.

Art. 5 – Articolazione del servizio

Il servizio è rivolto al prevedibile traffico operativo annuo e alle quantità di passeggeri e bagagli a mano e da stiva in partenza e transito, nonché degli eventuali ulteriori servizi di sicurezza che dovessero essere richiesti dal committente fra quelli ricadenti nell'art. 3 del D.M. 85/99. Permanendo tali previsioni, di seguito si forniscono indicazioni di base sull'organizzazione del servizio da garantirsi da parte dell'affidataria, al fine di un'adeguata predisposizione della propria organizzazione del lavoro, in termini di risorse e relativo impegno orario:

1) Dal 1 Novembre al 31 Marzo

a) Controllo passeggeri e bagagli a mano

- Dalle ore 5,00 alle ore 10,00 - Post. n.2
- Dalle ore 10,00 alle ore 19,00- Post. n.1 / Sorveglianza Varco (in caso d'assenza d'attività volativa ed in accordo alle locali disposizioni aeroportuali)
- Dalle ore 19,00 alle ore 21,30- Post. n.2

b) Controllo dei bagagli da stiva, della merce,posta e plichi corriere espresso:

- Dalle ore 5,00 alle ore 10,00- Post.n.1
- Dalle ore 19,00 alle ore 21,30- Post.n.1

2) Dal 1 Aprile al 31 Ottobre

a) Controllo passeggeri e bagagli a mano

- Dalle ore 5,00 alle ore 12,00- Post. n.2
- Dalle ore 12,00 alle ore 18,00 -Post .n.1 / Sorveglianza Varco (in caso d'assenza d'attività volativa ed in accordo alle locali disposizioni aeroportuali)
- Dalle ore 18,00 alle ore 22,30- Post. n.2

b) Controllo dei bagagli da stiva, della merce, posta e plichi corriere espresso:

- Dalle ore 5,00 alle ore 12,00- Post. n.1
- Dalle ore 18,00 alle ore 22,30- Post. n.1

Il suddetto programma dei servizi è da considerarsi assolutamente non vincolante ed Airgest SpA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di:

1. apportare al suddetto programma dei servizi gli aggiornamenti resi necessari da mutate esigenze di security e/o per piena compatibilità con la programmazione dell'attività volativa e con i livelli minimi di servizio da garantirsi, con pronta e piena qualità ed efficienza dei servizi da rendersi a cura dell'affidatario, in piena rispondenza di norme di settore ed obblighi riportati nel presente contratto;
2. richiedere la sospensione del servizio in caso di condizioni di assenza di operatività voli.

-Per esigenze operative di traffico e per situazioni di emergenza, in ogni caso per il mantenimento di adeguati livelli di servizio di scalo, gli orari di lavoro e il numero delle postazioni in servizio potranno subire **variazioni, in aumento o in diminuzione**, in accordo a frequenze e fasce orarie che saranno per tempo comunicate da Airgest SpA all'affidatario del servizio, sia su base strategica (p.e. organizzazione dei servizi in relazione alla programmazione stagionale dell'attività dei vettori aerei operanti su Trapani Birgi) che tattica (p.e. in caso di ritardata partenza di aeromobili), ed alle quali l'affidatario dovrà sottostare, con adeguata organizzazione del lavoro e del servizio e senza null'altro a pretendere oltre le tariffe di cui all'art.6.

-A fronte di situazioni particolari quali a titolo di esempio: ritardi, scioperi, voli extra, emergenze, l'impresa di Sicurezza dovrà comunque garantire il servizio richiesto, anche H24.

-Variazioni di orario che eccedono l'orario di apertura dei varchi, verranno comunque pagate alla tariffa base unitaria contrattuale, per ciascuna frazione oraria superiore ai 30 minuti.

-Airgest S.p.A. riconoscerà solo le ore effettivamente lavorate ed autorizzate. -La Airgest S.p.A., anche d'intesa con le locali Autorità Aeroportuali, può richiedere in qualsiasi momento che gli addetti possano essere impiegati anche in attività di controllo e vigilanza.

-Un numero sufficiente degli addetti impiegati per il controllo dei passeggeri dovrà essere di sesso femminile, per garantire che almeno n.1 addetto di sesso femminile possa essere presente al varco di controllo durante tutto l'orario di attività.

Art. 6 – Importo dei servizi

L'importo per l'esecuzione dei servizi, calcolato in funzione delle ore di apertura delle postazioni necessarie e compatibili con il volume di traffico che si andrà a verificare nel triennio, verrà ricavato sulla base dei prezzi offerti in fase di gara. In relazione alle esigenze aziendali e/o di traffico aeroportuale, Airgest Spa, potrà richiedere di volta in volta, con un preavviso di due ore, il potenziamento o la riduzione delle prestazioni, fermi restando i prezzi unitari contrattuali.

Art. 7 – Organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio rientra nei compiti del **Direttore tecnico**, che deve sempre assicurare il migliore coordinamento delle postazioni di sicurezza e la continua presenza degli addetti alle postazioni nel corso dell'attività operativa di scalo, al fine di avere un'attività di controllo che permetta di raggiungere il livello di massima qualità e sicurezza. Il Direttore tecnico, come previsto dalla vigente normativa, dovrà assicurare la sua costante reperibilità al fine di garantire in ogni momento, su richiesta o invito delle Autorità e/o del Responsabile Security di Airgest nonché all'insorgere di particolari e critiche situazioni operative, la sua presenza in aeroporto. E' richiesta l'individuazione di un responsabile dell'impresa di sicurezza, tra le presenze previste in ogni turno di lavoro.

Art. 8 – Disposizioni generali

a) L'impresa di sicurezza deve dotare il proprio personale addetto ai controlli di apposita divisa, corredata del distintivo di G.P.G. e della scritta "SERVIZIO DI SICUREZZA", nonché di propri mezzi di comunicazione e mobilità (radio, telefoni cellulari, auto di servizio, etc.). Gli addetti ai controlli devono esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Direzione Aeroportuale e devono esibire a richiesta delle autorità preposte il Decreto di G.P.G. in corso di validità.

b) L'impresa di sicurezza deve :

i) nominare un Direttore tecnico per la sicurezza, in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore, possibilmente con esperienza nel settore di attività e che abbia ricevuto una idonea formazione professionale e giuridica, e comunicarlo alla DA che dovrà accertarne i requisiti e la preparazione, per poter provvedere alla sua prescritta certificazione;

ii) redigere un programma per l'espletamento del servizio e richiederne l'approvazione alla DA;

iii) redigere un programma di controllo interno sulla qualità del servizio;

iv) impegnarsi ad impartire, al proprio personale addetto ai controlli, la formazione di base e gli aggiornamenti necessari previsti ogni qualvolta vi sia una modifica importante del Programma nazionale di sicurezza ed ogniqualvolta vi sia una modifica negli apparati utilizzati; comunque almeno una volta all'anno in via programmata.

c) Il personale adibito ai controlli deve possedere i requisiti personali, culturali e psicofisici ed essere adeguatamente istruito secondo i programmi di formazione dell'ENAC, essere certificato dalla DA ed avere la nomina di GPG, ex art.134 TULPS, prima di essere immesso nel servizio. Quanto sopra nel rispetto di quanto prescritto dall'allegato B del D.M. 85/99. Lo stesso personale dovrà avere una adeguata conoscenza scritta e parlata almeno della lingua inglese, requisito che dovrà essere accertato in fase di selezione e formazione.

d) L'Impresa di Sicurezza, nella persona del proprio responsabile in turno, provvederà giornalmente alla compilazione di un registro sul quale dovrà essere riportato ogni inconsueto accadimento. Copia della pagina compilata dovrà essere trasmessa ogni giorno alla funzione responsabile Airgest S.p.A. e, nei casi previsti, redigere apposito rapporto per le autorità aeroportuali. Il registro deve essere tenuto a disposizione per ogni verifica che si renda necessaria da parte degli organi di controllo.

e) Il personale della impresa appaltatrice, durante il servizio presso le postazioni di controllo, non deve essere munito di arma.

f) Su richiesta del responsabile della Airgest SpA, entro un tempo massimo **di minuti 120**, dovrà essere reso disponibile personale aggiuntivo.

g) Le operazioni di controllo dovranno essere svolte in modo da garantire che i tempi di attesa ai filtri, da parte dei passeggeri, siano i più ridotti possibili e che comunque non siano motivo di ritardo rispetto ai tempi stimati di partenza degli aeromobili.

h) L'impresa di Sicurezza deve garantire la continuità del servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti, sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

i) Ad ogni turno di servizio, prima dell'inizio delle operazioni, il responsabile in turno dell'Impresa di Sicurezza, deve controllare il corretto funzionamento di tutti gli apparati mediante la valigetta Test kit, e riportare i risultati del test (almeno a livello giornaliero) nell'apposito registro.

l) La Airgest S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di richiedere in qualsiasi momento, sia per carenza di requisiti che per fatti comportamentali, la sostituzione del personale impiegato non ritenuto idoneo all'espletamento del servizio.

Art. 9 – Modalità dei controlli di sicurezza

9.1 Controllo dei passeggeri e dei bagagli a mano.

9.1.1 Finalità di controlli.

Il controllo dei passeggeri e dei loro bagagli a mano deve essere tale da garantire che armi da fuoco, da taglio, esplosivi, congegni ed oggetti esplosivi od ogni altro oggetto pericoloso (es. pistole giocattolo, etc.), di cui alla scheda n.1 del P.N.S., che possono essere utilizzati per atti di interferenza illecita, non siano trasportati dal passeggero e dal personale aeroportuale oltre il punto di controllo di accesso alla zona sterile e/od a bordo dei velivoli.

9.1.2 Controlli dei passeggeri.

I controlli sui passeggeri devono essere effettuati secondo quanto disposto dal Programma nazionale di sicurezza, che il personale addetto dovrà conoscere e a cui dovrà attenersi. In particolare i passeggeri devono essere sottoposti al controllo mediante Metal Detector fisso ed indipendentemente dal fatto che si sia potuto generato un allarme dal metal detector fisso e solo previo assenso del passeggero, una percentuale degli stessi sarà sottoposta a controllo manuale a campione continuo. Il controllo con metal detector manuale e con rilevatori di esplosivi è consentito secondo quanto prescritto dal Programma nazionale di sicurezza. Nel caso in cui il trasporto di determinati articoli pericolosi nella cabina o nel bagaglio da stiva sia consentito, questo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Programma nazionale di sicurezza o delle altre disposizioni vigenti.

9.1.3 Perquisizioni delle persone.

L'Addetto può effettuare i controlli sul passeggero e nei bagagli, con il consenso del passeggero. In caso di diniego da parte del passeggero o quando si ritiene necessario effettuare una perquisizione, l'addetto deve sempre richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine ivi in servizio.

Art. 10 – Controllo radiogeno dei bagagli a mano dei passeggeri

10.1 Definizione.

E' considerato bagaglio a mano quello che il passeggero è autorizzato a portare con se nella cabina. Le dimensioni di tali bagagli, la tipologia ed i divieti sono riportati nelle schede del Programma Nazionale di sicurezza. E' compito del personale addetto verificare il rispetto di dette disposizioni al momento dei controlli.

10.2 Procedura controllo bagaglio ai raggi X

Il bagaglio a mano al seguito del passeggero deve essere sottoposto al controllo radiogeno. In aggiunta, alla presenza del passeggero e previa sua autorizzazione, deve essere effettuato un ulteriore controllo manuale, a campione e con il metodo della continuità. I particolari sull'attività di controllo dei bagagli a mano sono quelli riportati nel Programma nazionale di sicurezza, cui il personale addetto dovrà attenersi. In caso di rinvenimento di un'arma, di un esplosivo o di un qualsiasi oggetto pericoloso, il personale di controllo dovrà attivare, in modo discreto, le previste procedure d'intesa con la Polizia.

Art. 11 – Controllo del bagaglio da stiva e della merce

11.1 Obiettivo.

Obiettivo delle misure di sicurezza per il bagaglio da stiva, delle merci e della posta è di prevenire l'introduzione illecita, nelle stive degli aeromobili, di esplosivi, ordigni e armi non autorizzate, di cui alla Schede n.2, 3, del P.N.S., e di ogni altro oggetto in grado di causare una grave turbativa al normale svolgimento del traffico aereo.

11.2 Definizioni.

Bagaglio da stiva accompagnato: è il bagaglio che viene consegnato al vettore aereo e trasportato sullo stesso volo in cui viaggia il passeggero.

Bagaglio rush: è il bagaglio da stiva che per cause diverse non viaggia sullo volo del passeggero.

11.3 Principi generali.

L'accettazione dei bagagli da stiva avviene, di norma, ai banchi check-in siti nelle sale accettazione dell'Aeroporto.

11.4 Procedura controllo.

Tutti i bagagli da stiva al seguito dei passeggeri, all'atto della introduzione nelle aree sterili e prima dell'imbarco, devono essere sottoposti ai controlli di sicurezza secondo quanto disposto dalla Scheda n.2 del Programma nazionale di sicurezza, cui gli addetti debbono attenersi. Il controllo deve essere espletato sul 100% dei bagagli mediante le apparecchiature messe a disposizione da AIRGEST S.P.A., nel rispetto di quanto previsto dal Programma Nazionale di Sicurezza. Nel caso di fondato sospetto o di rilevamento di armi, esplosivi ed articoli

pericolosi di cui agli elenchi del Programma nazionale di sicurezza, l'addetto dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine presenti in aeroporto.

11.5 Casi particolari e divieti.

Sono quelli riportati nell'apposita scheda del Programma nazionale di sicurezza.

N.B. – I bagagli devono essere inviati a bordo dell'aeromobile solo dopo aver eseguito tutti i controlli ed eliminato ogni sospetto.

11.6 Merci.

Come da disposizioni contenute nella Scheda n. 3 del Programma Nazionale di Sicurezza, tutte le spedizioni devono essere sottoposte a controlli di sicurezza, a cura dei vari soggetti riconosciuti da ENAC (agente regolamentato, agente di handling autorizzato, vettore aereo, agente di handling aeroportuale) e con l'applicazione di diverse metodiche. Una percentuale di dette merci, che verrà comunicata dalla DA, dovrà essere comunque sottoposta nuovamente a controlli, in aeroporto, da parte del personale addetto. Allo stesso trattamento dovrà soggiacere tutta la merce, posta ecc.. in precedenza non trattata da soggetti riconosciuti.

Art. 12 – Variazioni e/o modifiche dei servizi

A fronte di variazioni e/o modifiche, emanate dai Ministeri competenti, in merito alle normative previste dal D.M. 85/99 e dal Piano Nazionale di Sicurezza, e successive modifiche ed aggiunte, i servizi di cui al presente contratto potranno subire i cambiamenti necessari per adeguarli alle nuove disposizioni. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I corrispettivi non subiranno variazione alcuna a seguito di eventuali variazioni delle tariffe di legalità emanate dal Prefetto di Trapani.

Art. 13 – Obblighi dell'affidatario

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente contratto e dal bando di gara. L'affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza di un responsabile a ciò espressamente delegato. L'affidatario si obbliga:

- ad adeguarsi, scrupolosamente, a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalla Società Airgest SpA e dalle Autorità competenti;

- ad adeguarsi agli obblighi di formazione generale, di base e specifica nonché alla formazione periodica del personale così come stabilito e previsto dal Reg. (CE) 4 marzo 2010, n°185/2010

- ad attenersi ai programmi di sicurezza dell'aeroporto, riportando immediatamente ad Airgest SpA e alle Autorità competenti qualsiasi incidente o inconveniente che possa avere un impatto sulla sicurezza degli utenti aeroportuali e delle operazioni di scalo;

- ad espletare i servizi con standard di qualità adeguati, ed a rispettare le prescrizioni del regolamento attuativo di cui al D.M. 29.01.1999 n. 85 e successive modifiche e integrazioni, e le disposizioni attuative emanate dal Ministero dei Trasporti, dall'Enac e dalle altre competenti Autorità;

- ad ottenere il riconoscimento, sia del requisito di idoneità professionale degli addetti alla sicurezza, sia dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa, da parte delle competenti Autorità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza, secondo le modalità stabilite dal D.M. 23.02.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e delle Circolari ENAC apt 07 del 22.04.2002 e apt 06 del 20.03.2000.

- a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, contributi sociali ed assicurativi, e ad applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste; all'uopo l'affidatario garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi dell'affidamento;

- aprire un numero di conto corrente unico sul quale Airgest farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale e assegno bancario non trasferibile.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste. Airgest SpA si riserva di controllare l'espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune. In caso di accertata inadempienza in materia, la Airgest SpA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo art. 22.

L'affidatario si obbliga:

-a trasmettere alla Airgest, all'inizio del rapporto contrattuale, le generalità ed il domicilio del personale che verrà occupato nel servizio di sicurezza, nonché a segnalare le eventuali successive variazioni; la comunicazione dovrà riportare anche l'iter formativo, regolarmente documentato da attestazioni ed abilitazione di ciascun addetto.

-a sostituire, a semplice richiesta, il personale non gradito all'Airgest e/o all'ENAC/ Direzione Aeroportuale (D..A.) e all'Ufficio Operativo Periferico (U.O.P.) di Trapani, nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

-a far pervenire tempestivamente alla Airgest S.p.A., alla Direzione Aeroportuale ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza, comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio;

-ad accettare, con immediatezza, richieste di temporanei cambiamenti di postazione degli addetti, in presenza di sopraggiunte necessità;

-nel caso la sua struttura giuridica abbia la forma di società di capitali, a comunicare, per iscritto, all'Airgest SpA, all'ENAC, nonché all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote eccedenti il 10% del capitale sociale. Siffatta comunicazione sarà altrettanto obbligatoria, ai medesimi soggetti sopra indicati e nei medesimi termini, qualora la sua struttura abbia forma di società di persone e si verifichi qualsiasi trasferimento della partecipazione sociale.

L'affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale, ed a quelli specificatamente previsti nel presente contratto, nonché di tutte le disposizioni Enac ed, in particolare, di sicurezza aeroportuale.

Art. 14 – Controllo di qualità

La Airgest Spa si riserva la facoltà di esercitare un costante potere di vigilanza e di controllo sulla organizzazione, sulla qualità e l'efficienza dei servizi appaltati.

Art. 15 – Recesso

La Società Airgest potrà procedere al recesso dall'affidamento del servizio, per i seguenti motivi:

-revoca, da parte dell'Amministrazione concedente, della concessione dell'espletamento del servizio di sicurezza;

-inosservanza degli obblighi a carico dell'impresa aggiudicataria previsti nel bando di gara;

-inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio previsto nelle schede del Piano Nazionale di Sicurezza, richiamate dal presente contratto;

-per tutti i casi previsti dall'art. 4, punto 9, del D.M. 29.01.1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.1992, n. 217;

-per tutti gli altri motivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge; -mancata copertura assicurativa relativa ai rischi e ai massimali previsti dal contratto;

-violazione del canone di diligenza professionale o inosservanza dei requisiti ed indici di qualità concordati in fase preventiva con Airgest;

-violazione degli obblighi retributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;

-adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell'affidataria di comportamenti contrari all'ordine pubblico o al buon costume o comunque pregiudizievoli per l'immagine, i livelli di security e di servizio e l'affidabilità di Airgest dinnanzi all'Amministrazione concedente, alla Direzione d'aeroporto o agli utenti;

-applicazione delle misure o delle condanne di cui all'art.135 del D.Lgs.163/2006; -per inosservanza delle vigenti leggi in materia.

La Società, inoltre, si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio in oggetto in qualsiasi momento in presenza di una giusta causa oggettiva. In tutte le superiori ipotesi di recesso, questo dovrà essere comunicato, da parte dell'Airgest all'affidataria, mediante invio di raccomandata con a.r., contenente il motivo o i motivi dello stesso. In tal caso, all'affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

Art. 16 – Uso e pulizia degli impianti

L'affidatario si impegna a provvedere a sua cura alla conduzione e pulizia degli impianti ad esso affidati che dovrà mantenere in maniera ineccepibile, al fine di contribuire al massimo decoro dell'aerostazione. All'affidatario compete inoltre la piccola manutenzione (es. sostituzione di filtri, etc.) degli apparati al fine di mantenerli in perfetta efficienza. Esso ha l'onere di segnalare tempestivamente ad Airgest i guasti che dovessero insorgere e di annotarli sull'apposito registro di gestione e monitoraggio.

Art. 17 – Obblighi dell'Airgest Spa

La società Airgest Spa si impegna a:

-eseguire, con oneri a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione preventiva e la riparazione dei guasti degli apparati di controllo, ad eccezione dei danni provocati da un cattivo utilizzo da parte degli addetti.

Art. 18 – Pagamento corrispettivi

L'affidatario dovrà mensilmente presentare, in relazione ai servizi e alle ore effettivamente prestate nel mese di riferimento, regolare fattura in originale, allegando i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso (ora/data/unità/servizio). I pagamenti verranno corrisposti, a mezzo mandato, entro la fine del terzo mese successivo alla data di fattura. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.

Art. 19 – Danni causati dall'affidatario

L'affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente contratto, e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento. L'affidatario sarà responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni che possono derivare a persone e/o cose dell'Airgest, così per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire all'Airgest tutti gli eventuali danni derivanti. Parimenti l'affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

Art. 20 – Assicurazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 l'affidatario dovrà porre in essere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, pena la risoluzione dell'affidamento stesso, una copertura assicurativa di tutti i rischi relativi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, nonché per danni che possano derivare a terzi. Dovrà provvedere anche all'assicurazione delle attrezzature oggetto del servizio per gli eventuali danneggiamenti causati da cattivo uso o incuria del proprio personale. L'ente assicurativo dovrà essere di primaria importanza e di gradimento della società Airgest SpA., con i massimali non inferiori ad €300.000,00 (trecentomila) per sinistro. Nelle polizze dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso dell'Airgest SpA. Le clausole di polizza dovranno essere tempestivamente sottoposte alla preventiva approvazione da parte dell'Airgest SpA.

Art. 21 – Personale dell'affidatario

Il personale addetto alla sicurezza, durante la permanenza nei locali dell'aeroporto, dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti degli operatori aeroportuali sia, e particolarmente, nei confronti degli utenti che accedono ai controlli; ed attenersi, scrupolosamente, alle disposizioni che verranno impartite dall'Airgest e/o dalle autorità aeroportuali. A tal fine l'Airgest, in considerazione del particolare servizio reso all'interno dell'aeroporto, si riserva di esercitare un costante potere di vigilanza e di controllo sulla qualità e sulla efficienza dei servizi di sicurezza.

Art. 22 – Penali

L'affidatario sarà sottoposto, per ogni inadempienza, riscontrata, contestata ed accertata, ai suoi obblighi contrattuali, ad una penale, commisurata all'entità del danno ed in ogni caso non superiore al 5% (cinqueper cento) dell'importo fatturato nel mese corrispondente. Inoltre, specificatamente, in caso di non copertura delle postazioni con il numero di addetti necessari ed il non adempimento alla richiesta di personale per servizi aggiuntivi, si applicherà una penale pari ad €500,00 per ogni unità operativa mancante per la prima ora, ed € 250,00 per ogni ora di ritardo successiva e per ogni unità mancante, salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente tre gravi inadempienze, nel corso dell'esecuzione del servizio, la società ha facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 23 – Sospensione del servizio

In caso di arbitraria sospensione del servizio, da parte dell'affidatario, la società, oltre all'applicazione della penale di cui al precedente art. 22, provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazioni di un'ora di servizio non prestato, fermo restando l'ulteriore azione per il risarcimento dei danni. Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, la società ha piena facoltà di ritenere l'affidamento risolto di diritto e conseguentemente adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate dall'ultimo comma del precedente art.22. In caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, la società opererà, sull'importo dovuto, la trattenuta per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 24 – Cessione dei servizi

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi formula, di tutto o parte del servizio, sotto pena di risoluzione dell'affidamento e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

Art. 25 – Riconsegna

Al termine, per qualsiasi causa, del rapporto, l'affidatario dovrà provvedere a riconsegnare gli impianti di appartenenza dell'Airgest.

Art. 26 – Locali a disposizione per l'espletamento del servizio

L'Airgest potrà, a sua discrezione, concedere all'affidatario l'uso temporaneo di uno o più locali per l'espletamento del servizio. L'Airgest sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nei locali messi a disposizione. All'atto dell'eventuale consegna dei locali e/o degli spazi, verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza o risoluzione del contratto, l'affidatario sarà tenuto a riconsegnare i locali e/o spazi, eventualmente assegnati, nelle condizioni di presa consegna. Qualora detti locali e/o spazi risultassero danneggiati, e/o non perfettamente mantenuti, rispetto al verbale di consegna, l'Airgest eseguirà quanto necessario al loro ripristino secondo le condizioni "a verbale" addebitando, all'affidatario, le relative spese. Preventivamente alla consegna dei suddetti locali e/o spazi, in ottemperanza all'art. 12 del d.l. n. 59/1978 (convertito con la legge n. 191/78), l'affidatario dovrà fornire copia del documento di identità del suo legale rappresentante.

Art. 27 – Restituzione dei locali

L'affidatario, entro 5 giorni dal termine, per qualsiasi causa, del rapporto, dovrà provvedere alla restituzione dei locali concessi. In caso di mancata restituzione dei locali, entro il termine di cui sopra, l'Airgest, fatta salva ogni

azione a tutela dei propri diritti, addebiterà, all'affidatario, una penale giornaliera di €500,00 fino all'effettiva restituzione dei locali medesimi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 28 – Permessi

Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'affidatario si obbliga a rispettare. Rimangono totalmente a carico dell'affidataria gli oneri ed i costi connessi all'espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass e autorizzazione alla guida in airside).

Art. 29-Clausola di autotutela

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252..

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore. L'esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia", comporterà la revoca dell'affidamento.

Art. 30 – Clausola Risolutiva Espressa

La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di risarcire tutti i danni patiti da Airgest in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto. Il contratto verrà, altresì risolto di diritto con l'obbligo dell'affidatario di risarcire tutti i danni patiti da Airgest in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 31 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, durante l'esecuzione del servizio o al termine del servizio stesso, tra l'Airgest e l'affidatario, sarà competente, in modo esclusivo, il Foro di Trapani.

Art. 32– Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali compresa la registrazione del presente atto, saranno a carico dell'affidatario.

Art. 33 – Disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative ed i regolamenti amministrativi vigenti.

Trapani, _____